

Responsabilità contrattuale dei Fornitori verso Real-Time S.r.l. ai sensi del Regolamento (UE) n° 679/2016

Nel caso in cui il contratto preveda il trattamento di dati personali di cui Real-Time è titolare o a sua volta responsabile designato dal committente finale, in relazione ai rapporti contrattuali intercorrenti tra le Parti, il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, è nominato da Real-Time ex art. 28 del Regolamento UE n° 2016/679 “Responsabile esterno del trattamento di dati personali” trattati nell’esecuzione del presente contratto e forniti da Real-Time. Il Fornitore dichiara di essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità e di assicurare idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alle misure di sicurezza ex art. 32 del citato Regolamento UE. Inoltre, il Fornitore assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità con il Regolamento UE n° 2016/679 e il D.Lgs. n° 196/2003 novellato dal D.Lgs. 101/2018 (www.garanteprivacy.it), ivi comprese le misure organizzative e le misure di sicurezza informatica adeguate richieste dalla normativa, nonché eventuali specifiche istruzioni relative al contratto in oggetto.

In caso di eventuale ricorso ad altro “sub-responsabile”, il Fornitore dovrà ottenere autorizzazione per iscritto da Real-Time prima di procedere all’ulteriore designazione, rimanendo in ogni caso esso stesso responsabile in caso di omissione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali da parte del “sub-responsabile”.

Nel caso in cui venga a conoscenza di una violazione dei dati personali forniti da Real-Time, in ottemperanza all’art. 33 del Regolamento UE in vigore, il responsabile sarà tenuto a darne comunicazione a Real-Time entro e non oltre 24 ore dalla notizia, nonché ad adoperarsi per limitare il conseguente danno, anche seguendo le istruzioni eventualmente fornite da Real-Time stessa.

Al termine del trattamento, i dati forniti da Real-Time saranno restituiti e cancellati dal Fornitore, dandone evidenza formale, salvo diverse istruzioni.

Inoltre, nel caso in cui la fornitura preveda che il Fornitore svolga sui propri sistemi la funzione di amministratore di sistema relativamente a dati personali di cui Real-Time è titolare o a sua volta responsabile designato dal committente finale, il Fornitore si impegna ad adempiere al Provvedimento del Garante Privacy “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” del 27 novembre 2008.

Real-Time si riserva la facoltà di vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento UE n° 2016/679 da parte del Fornitore anche attraverso verifiche periodiche.

Il Fornitore si impegna a manlevare ed a tenere indenne Real-Time da qualsiasi responsabilità, sanzione e/o pretesa risarcitoria di terzi derivante dal mancato rispetto da parte del Fornitore medesimo di tutta la normativa in materia di trattamento dei dati personali.

La presente clausola riveste per Real-Time carattere essenziale e, pertanto, la sua eventuale violazione potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.